

Il tribunale di Venezia ha dato ragione ai cittadini con una inusuale ordinanza

Contro il frastuono della movida tutela già in sede d'urgenza

DI FEDERICO UNNIA

Ordine, già in sede provvisoria e d'urgenza, emesso inaudita altera parte, di cessare l'utilizzo di fonti rumorose che provochino il superamento dei limiti di cui al D.p.c.m. 14 novembre 1997, art. 2 tab. B. dalle ore 24.00 in poi. Il tutto in attesa che siano espletate le necessarie perizie per verificare l'effettiva intensità dell'emissione rumorosa. E' questa la decisione - quanto mai inusuale - contenuta nell'ordinanza ex art. 700 cpc emessa dal Giudice Antonella Guerra del Tribunale di Venezia il 20 agosto 2010 (e confermata in sede di nomina del CTU il 3 settembre scorso), con la quale è stata accolta la domanda di un gruppo di proprietari di immobili siti nelle immediate vicinanze di un notissimo locale della costa veneta, i quali da alcuni anni combattevano contro le continue e fastidiose emissioni rumorose generate dalla musica e dal numeroso pubblico di frequentatori. La causa, molto comune anche in grandi città alle prese con problemi della Movidà e di locali che restano aperti fino a

molto tardi la notte, segna un importante passo in quanto già in sede d'urgenza il Giudice ha riconosciuto fondato il danno arrecato dai rumori. Questa decisione, di cui ora si entra nella fase di merito con le consuete perizie, fa seguito ad una precedente ordinanza emessa dal tribunale di Pordenone (Giudice, dott.ssa Clocchiatti, data 13 agosto 2010) solo alcune settimane prima che, su un problema analogo, attinente questa volta al rumore generato da un grande impianto di condizionamento industriale, ha stabilito che debbono cessare subito le immissioni rumorose che superino i limiti di 3 decibel oltre al rumore di fondo in attesa degli accertamenti peritali. "Sono decisioni importanti, che vorrei definire figlie di atteggiamenti seri della giurisprudenza che finalmente sta dimostrando sensibilità per un argomento, quello del danno di immissioni rumorose, per troppo tempo sottovalutato" spiega ad ItaliaOggi Nicola Todeschini, legale della parte ricorrente. "Chiedere ed ottenere tali provvedimenti interlocutori dovrebbe essere normale, del resto, dico io, perché ribellarsi all'ordine di rispettare le regole se non perché si ha il de-

siderio di violarle? La pronuncia di Pordenone, poi, contiene anche l'ordine, su mia richiesta, di monitorare le immissioni a cura del resistente, gravandolo quindi di un controllo, anche costoso, che può già avere l'effetto di disincentivare comportamenti disinvolti". Le due ordinanze citate rientrano in un preciso filone giurisprudenziale. "Si assiste, infatti, di pari passo con l'accrescere dell'attenzione sull'argomento, sia a pronunce più raffinate che a reazioni scomposte tra le quali, purtroppo, bisogna annoverare anche quelle del legislatore il quale, con un colpo di coda, ha tentato di minare la solidità dell'art. 844 cod. civ. tentando di livellarlo su criteri stabiliti in verità per disciplinare i rapporti con la pubblica amministrazione e non quelli tra privati" spiega Todeschini. Gli interpreti attendono le prime pronunce per comprendere quale strada imbroccherà la giurisprudenza. "L'auspicio è quello che i Giudici, dopo aver elaborato criteri ritenuti prima indiscutibili non facciano marcia indietro perché il danno alla persona, soprattutto di natura esistenziale, che patiscono le persone colpite dal rumore è indiscutibile".

— © Riproduzione riservata —

